



Questura di Bergamo

Divisione P. A. S.

CAT. 11.E/2012/VLT/PAS

Bergamo 29 giugno 2012

AI COMUNI DI BERGAMO E PROVINCIA

Oggetto: Sale scommesse e sale giochi. Regolamenti comunali.

In riferimento alle numerose problematiche concernente l'oggetto, e prima di affrontare il tema specifico si ritiene utile rammentare che le sale pubbliche da gioco sono esercizi pubblici esplicitamente richiamati al primo comma dell'art.86 del TULPS.

Tenuto conto del disposto normativo appena sopra citato, numerosi regolamenti comunali per l'esercizio delle attività di sale pubbliche da gioco, la cui apertura è subordinata all'autorizzazione del Sindaco, dettano disposizioni sulle sale allestite per lo svolgimento del gioco lecito con apparecchi da divertimento ed intrattenimento di cui all'art. 110, commi 6, lett. a) e 7.

Invece, gli esercizi dedicati al gioco con apparecchi denominati Videolottery (VLT) - di cui all'art. 9 del ~~decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 22 ottobre 2012 - non sono riconducibili alle succitate sale pubbliche da gioco oggetto di disciplina cd autorizzazione comunale, poiché, ex art. 2, comma 2-^{quater} del D.L. 25 marzo 2012, n. 40, convertito, con modificazioni, in L. 22 maggio 2012, n. 73, sono sale ove si installano gli apparecchi di cui all'art. 110, comma 6, lett. b), soggette al regime autorizzatorio di cui all'art. 88 del TULPS di competenza esclusiva del Questore.~~

Peraltro sul punto una recente circolare ministeriale, che ovviamente non ha valore di norma, ma solo di indirizzo amministrativo, ha ribadito i contenuti della Legislazione vigente, in virtù della quale solo ciò che richiede autorizzazione comunale può essere interdetto dalla normativa locale, mentre le attività subordinate alla licenza del Questore possono essere sottoposte solo a restrizioni derivanti da leggi statali e da prescrizioni di polizia attinenti la salvaguardia dell'Ordine Pubblico.

Tuttavia, poiché diverse sono le modalità attuate nei regolamenti dai Comuni della provincia in particolare per quanto attiene agli orari di apertura e chiusura degli esercizi pubblici e atteso che alcuni Comuni hanno invitato l'utenza a rivolgersi a questo Ufficio, nonostante sia da escludere che, in sede di esame dei requisiti di legge per il rilascio delle suddette licenze di polizia, l'autorità questorile debba fondare la propria valutazione sulle disposizioni contenute nel regolamento comunale, si rende opportuno, al fine di scongiurare l'instaurazione di controversie amministrative connesse alla tematica, far coincidere la valutazione spettante all'autorità questorile per la tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica con quella operata dai Comuni a tutela della comunità locale.

Pertanto in tema di orari di apertura e chiusura per gli esercizi pubblici di detta tipologia si ritiene adeguato per uniformità sul territorio provinciale apporre in sede di rilascio delle licenze di competenza le seguenti limitazioni, avuto riguardo alla collocazione territoriale dell'attività:

nei giorni feriali, prefestivi e festivi → dalle ore 10.00 alle ore 23.00 se la sede dell'attività occupa uno stabile anche ad uso residenziale, → dalle ore 10.00 alle ore 02.00 per quelle sale che si trovino in ambito cittadino ma in centri extraresidenziali (centri commerciali e similari), → dalle ore 10.00 alle 03.00 per gli esercizi fuori dagli ambiti urbani ed in zone extraresidenziali appositamente individuate ed all'uopo attrezzate.

Dati i tempi previsti dalla normativa per il rilascio delle licenze, avendo questo Ufficio in corso richiesta di indicazione orari, si resta in attesa di eventuali motivate osservazioni entro 10 gg.

D'ordine del Questore

(A. SQUANCIA)